
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Interruzione del processo per morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, omessa dichiarazione o notificazione dell'evento, conseguenze

Infatti, l'interruzione del processo per morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore si verifica, solo nel momento in cui l'evento è dichiarato dall'avvocato stesso; quest'ultimo non è tenuto a fare tale dichiarazione, né è vincolato ad alcun termine per farla, poiché la legge gli attribuisce il potere, come dominus della lite, di valutare l'opportunità di portare o no alla legale conoscenza del giudice e della controparte la notizia dell'evento idoneo a produrre l'interruzione del processo; sicché fino a quando l'evento non sia dichiarato o notificato, il rapporto processuale resta immutato, consentendo eccezionalmente la legge che il procuratore continui a svolgere il suo mandato anche se la parte che glielo aveva conferito sia nel frattempo deceduta o divenuta incapace.

In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione.

Tribunale di Massa, sentenza del 2.12.2015, n. 1268

...omissis...

Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente xxxxxx

Si costituiva in giudizio xxx. concludendo per il rigetto delle domande attoree, in quanto pur riconoscendo l'avvenuta stipulazione dei contratti per cui è causa, contestava lo stato di incapacità naturale del Gxxx partire dal 1998; asseriva, poi, di essere in grado di dimostrare di avere corrisposto xxxxx una somma di L. 228.000.000 pari ad Euro 117.752,17 al fine di perfezionare l'acquisto dell'immobile oggetto della compravendita.

In data 19.10.2004 il processo veniva sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della questione pregiudiziale penale pendente fra le stesse parti di fronte al Tribunale di Massa (procedimento penale n. 603/2003 r.g.n.r.).

Il processo veniva, poi, riassunto a seguito dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione (datata 27.08.2008), in data 27.02.2009, da Cxx, quale erede testamentaria del marito Gxxx deceduto in data 15.04.2009.

Si costituiva xxS., con nuovo difensore, chiedendo in via preliminare e pregiudiziale la dichiarazione di avvenuta estinzione del giudizio per avvenuta estinzione della Tutela in data 15.04.2004, a seguito del decesso del xxxxxx., a fronte della mancata riassunzione del processo nei termini di cui al codice di rito. In subordine concludeva per l'accoglimento di tutte le difese svolte dalla precedente difesa.

Il processo così riassunto proseguiva con la fase istruttoria attraverso produzioni documentali e prove orali, completata poi con xx. tecnica.

All'udienza del 22.09.2015 le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

La questione pregiudiziale: estinzione del giudizio per avvenuta cessazione della tutela.

L'eccezione pregiudiziale riguardante l'intervenuta estinzione del giudizio per avvenuta cessazione della Tutela in data 15.04.2004 a seguito del decesso del xxx., formulata da parte convenuta, è infondata e deve, pertanto, essere respinta.

La fattispecie cui l'art. 300 c.p.c. ricollega l'effetto interruttivo del processo consta di due elementi essenziali, rispettivamente costituiti dall'evento previsto come causa di interruzione e dalla relativa comunicazione formale ad opera del procuratore, in difetto della quale, il rapporto processuale continua a svolgersi come se l'evento non si fosse verificato (Cass. civ. Sez. I, 30-04-2014, n. 9480 (rv. 631133)).

Infatti, l'interruzione del processo per morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore si verifica, solo nel momento in cui l'evento è dichiarato dall'avvocato stesso; quest'ultimo non è tenuto a fare tale dichiarazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 204 del 14/01/1987 (Rv. 449971), per la quale la dichiarazione "non integra un dovere, bensì un diritto potestativo processuale del procuratore costituito"), né è vincolato ad alcun termine per farla, poiché la legge gli attribuisce il potere, come dominus della lite, di valutare l'opportunità di portare o no alla legale conoscenza del giudice e della controparte la notizia dell'evento idoneo a produrre l'interruzione del processo; sicché fino a quando l'evento non sia dichiarato o notificato, il rapporto processuale resta immutato, consentendo eccezionalmente la legge che il procuratore continui a svolgere il suo mandato anche se la parte che glielo aveva conferito sia nel frattempo deceduta o divenuta incapace (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2692 del 19/07/1969 (Rv. 342365)).

Inoltre, nel caso in cui il tutore dell'interdetto, come nel caso che ci occupa, costituito in giudizio per mezzo di un procuratore, a seguito della morte dell'interdetto e della conseguente estinzione della tutela verificatasi anteriormente alla chiusura della discussione, perda la capacità di stare in giudizio, si applicano le disposizioni di cui all'art. 300 c.p.c. sull'interruzione del processo, con la conseguenza che ove il procuratore costituito, unico legittimato a farlo, ometta di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti l'evento che ha colpito la parte da lui rappresentata, la posizione di quest'ultima resta stabilizzata rispetto alle altre parti e al giudice quale persona ancora dotata della capacità di stare in giudizio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8930 del 04/07/2000 (Rv. 538202)).

Perciò, sul piano meramente processuale, il procuratore è libero di valutare l'opportunità di dichiarare l'evento e determinare, quindi, l'interruzione del processo, rimanendo però nei rapporti interni fra la parte - o gli eredi della stessa - e il difensore, che l'omessa dichiarazione possa rilevare per la responsabilità civile del professionista nei confronti del cliente.

Peraltro, anche di recente la Suprema Corte ha affermato che in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione (Cass. civ. Sez. Unite, 04-07-2014, n. 15295, (rv. 631466)).

Annullamento di contratti stipulati da persone incapaci di intendere e di volere.

In via principale, l'attrice ha esperito un'azione volta ad ottenere ex art. 428 comma 2 c.c., l'annullamento dei contratti stipulati in data 05.06.1998 e 27.09.1999 tra F. ed G., sul presupposto dell'incapacità di intendere e di volere di quest'ultimo al momento della stipulati di tali atti e della malafede del compratore.

Preme osservare come l'art. 428 c.c. trova applicazione con riguardo ad ogni ipotesi di incapacità naturale, costituita dallo stato di fatto della persona che non è in grado d'intendere o di volere per una qualsiasi causa permanente o transitoria.

L'onere di provare l'incapacità d'intendere o di volere spetta alla parte che chiede l'annullamento del contratto; essa non è mai presunta, ma deve in ogni caso essere provata con assoluta libertà di mezzi. In particolare, ai fini dell'esperimento dell'azione di annullamento, la prova dell'incapacità non deve essere necessariamente riferita alla situazione esistente al momento in cui l'atto impugnato venne posto in essere: l'incapacità naturale, infatti, ove si tratti di situazione non transitoria, ma sia pure relativamente perdurante quale una malattia, può essere provata anche attraverso il dato induttivo costituito dalle condizioni del soggetto antecedenti o successive al compimento dell'atto pregiudizievole (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2212 del 16/03/1990 (Rv. 466000)). Tale incapacità può essere altresì colta da un quadro generale anteriore e posteriore al momento della redazione dell'atto, traendo da circostanze note, mediante prova logica, elementi probatori conseguenti (Cass. 7914/1990).

In conclusione, la Suprema Corte ha costantemente affermato che la prova dell'incapacità "naturale", sebbene possa essere data con ogni mezzo, deve comunque essere rigorosa e precisa.

Mala fede.

Se l'atto stipulato è un contratto, l'annullamento presuppone la mala fede dell'altro contraente, intesa nel suo significato soggettivo psicologico di consapevolezza o addirittura di conoscenza dell'altrui condizione d'incapacità, con conseguente approfittamento.

Ai fini dell'annullamento del contratto concluso dall'incapace, non è richiesta - a differenza di quanto richiesto dal comma primo del medesimo articolo in relazione agli atti unilaterali - l'esistenza di un grave pregiudizio per l'incapace, bensì la sola

malafede dell'altro contraente (Cass. 17583/2007): malafede che consiste nella consapevolezza che un contraente abbia della menomazione dell'altro contraente nella sfera intellettuale o volitiva e rispetto alla quale il grave pregiudizio (anche solo potenziale) dell'incapace può essere un semplice sintomo rivelatore (Cass. 17583/2007 e 7403/2003), insieme alla natura ed oggetto del contratto.

La Suprema Corte ha sottolineato come in caso di incapacità naturale di uno dei contraenti, il contratto può essere annullato solo qualora vi sia la prova della malafede dell'altro, che può risultare o dal pregiudizio che il contratto abbia, anche solo potenzialmente, potuto arrecare all'incapace o dalla natura e qualità del contratto. La malafede richiesta dall'art. 428 c.c., consiste nella consapevolezza che un contraente abbia della menomazione dell'altro contraente nella sfera intellettuale o volitiva (Cass. 6 agosto 1990 n. 7914; Cass. 26 novembre 1987 n. 8783, Cass. 11 gennaio 1982 n. 112; nello stesso senso, più recentemente, Cass. 11 settembre 1998 n. 9007 e 17 luglio 1991 n. 7784, in motivazione; secondo Cass. 2 giugno 1990 n. 5402, in motivazione, invece, la malafede consisterebbe anche nell'intento che l'altro contraente abbia realizzato di giovare della situazione per trarne vantaggio nella contrattazione) (Cass. civ. Sez. I, 02/11/2004, n. 21050).

Se il termine "malafede" può far pensare anche ad un inganno della controparte, le particolarità della fattispecie presa in considerazione dall'art. 428 c.c. e le esigenze di tutela che ne scaturiscono privano quest'ultimo elemento del carattere della essenzialità. L'affidamento del terzo costituisce la ragione, ma anche il limite, per far prevalere, attraverso l'annullamento del contratto, l'interesse di quest'ultimo sulla protezione dell'incapace, che appare altrimenti prioritaria. Una volta accertato che il terzo era consapevole dello stato di incapacità del contraente, non vi è motivo per l'ordinamento di non consentire l'annullamento del contratto, a prescindere dal fatto che il terzo si sia o meno avvantaggiato ovvero pensasse o meno di avvantaggiarsi (Cass. civ. Sez. I, 02/11/2004, n. 21050).

Pertanto, la mala fede può risultare dal fatto che era palese l'irragionevole pregiudizio che il contratto comportava a carico dell'incapace, e può risultare anche da altre circostanze (come, ad es., i segni esteriori dello squilibrio mentale o della intossicazione del soggetto). Il grave pregiudizio non rappresenta un requisito necessario per l'annullamento del contratto, ma è solo uno dei possibili criteri con cui pervenire alla prova della mala fede, prova non facile e posta a carico di chi la invoca, vigendo nel nostro ordinamento la presunzione di buona fede, fino a prova contraria (art. 1147 c.c.).

Per l'annullamento di un contratto a causa di incapacità di uno dei contraenti, il presupposto necessario è costituito dalla malafede dell'altro, che può risultare o dal pregiudizio che il contratto abbia, anche solo potenzialmente, potuto arrecare all'incapace o dalla natura e qualità del contratto; e il grave pregiudizio, a differenza della ipotesi di cui all'art. 428 comma 1 c.c. non è richiesto per l'annullamento dei contratti, ma costituisce solo uno degli indizi rivelatori del (l'unico) requisito essenziale costituito dalla malafede dell'altro contraente e che consiste nella consapevolezza - o, addirittura, delle conoscenze - che questi abbia avuto della menomazione della sfera intellettuale o volitiva dell'altro (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26729 del 2011).

Nel caso concreto. *omissis*

Risarcimento del danno conseguente alla lesione della libertà contrattuale e di autodeterminazione del contraente incapace.

L'attrice, infine, formula una terza domanda tesa ad ottenere la condanna del convenuto F. al risarcimento del danno conseguente alla lesione della libertà contrattuale e di autodeterminazione del G., con conseguente restituzione del bene oggetto di compravendita.

La domanda si configura, dunque, come un'azione ex art. 2043 c.c. tesa ad ottenere il risarcimento per fatto illecito, con conseguente prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano quali la condotta, l'elemento psicologico, il danno ingiusto e il nesso causale (Cass. 2422/2014).

L'azione di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. per lesione della libertà negoziale è esperibile allorché ricorra una violazione della regola di buona fede contrattuale, che abbia dato luogo ad un assetto di interessi più svantaggioso per la parte che abbia subito le conseguenze della condotta contraria a buona fede, e ciò pur in presenza di un contratto valido, ovvero nell'ipotesi di invalidità dello stesso, in assenza di una sua impugnativa basata sugli ordinari rimedi contrattuali (Cass. 21255/2013).

Tuttavia, tale domanda non è stata minimamente argomentata, nessuno degli elementi costitutivi dell'illecito è stato provato dall'attrice, né tanto meno allegato. Nessun altro elemento è stato fornito a questo giudice per poter quantificare anche in via equitativa il danno, proprio per la mancanza di prova di tutti gli elementi del danno assentamente subito.

In conclusione, anche questa domanda non appare meritevole di accoglimento e deve quindi essere respinta.

Le spese di lite.

Vista la reciproca soccombenza (tenuto conto del rigetto sia dell'eccezione di estinzione del giudizio, sia delle domande attoree), le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti in causa.

p.q.m

il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 205473 dell'anno 2003, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta dalla dott.xxxx., quale tutrice provvisoria del sigxxxx di xxx così provvede: rigetta l'eccezione di estinzione del giudizio formulata xx rigetta le domande articolate da parte attrice; compensa interamente le spese di lite tra le parti in causa; pone le spese di Cxx definitivamente per metà a carico di xxx per l'altra metà a xxx